

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7398 del 31/12/2025
Oggetto	Voltura alla società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi del DLgs 387/2003, con Determina della Provincia n. 407/2011 del 08/03/2011 - relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica in comune di Castel Guelfo (BO), via Boara - foglio catastale 28 mapp 225, 226, 227
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7663 del 29/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno trentuno DICEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

Oggetto: Voltura alla società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi del DLgs 387/2003, con Determina della Provincia n. 407/2011 del 08/03/2011 - relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica in comune di Castel Guelfo (BO), via Boara - foglio catastale 28 mapp 225, 226, 227.

IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE METROPOLITANA

Visti:

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs n. 190/2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.”;

Richiamati:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia(Arpae);
- la deliberazione DDG n. 103/2024, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di conferimento all’Ing. Leonardo Palumbo dell’incarico di Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE,
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione.

Premesso che:

- In data 08/03/2011, la Provincia di Bologna ha rilasciato, l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art 12 del DLgs 387/2003, con Determinazione 407/2011 del 08/03/2011 alla società SUNERGY Srl, avente sede legale in comune di Bologna, Via della Battaglia n.27 (c.f. e p.iva 02951281209), per la costruzione e l’esercizio di un impianto produzione energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica in comune di Castel Guelfo, via Boara (foglio 28 mappali 179p e 181p) ed opere connesse.
- Tale Autorizzazione Unica è stata successivamente volturata dalla Provincia di Bologna con Determinazione

Dirigenziale PG n. 2752/2011 del 17/11/2011 a favore della Società PV Castel Guelfo Srl, avente sede legale in comune di con sede in Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia, n. 10 (cf e p.iva 03133441208).

- In data 23/10/2025, con istanza di voltura congiunta¹, le società PV Castel Guelfo Srl (impresa cedente) e PRODUZIONE FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl (impresa subentrante) hanno richiesto ad ARPAE-AACM la volturazione dell'Autorizzazione Unica n° 407/2011 del 08/03/2011 .

Considerato che:

- Nell'istanza di voltura sono stati allegati, in particolare, i seguenti documenti:
 - Atto di Fusione per incorporazione della Società PV CASTEL GUELFO Srl nella Produzione Fotovoltaiche Pugliesi Srl, poi ridenominata, a seguito delle fusione, in PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl, che subentra alla società incorporata in tutti i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi. L'atto di fusione è sottoscritto presso il notaio Marcello Giuliano Rep. 4280 del 12/09/2025 registrato a Milano il 16/09/2025 al n. 92131 serie IT.
 - Contratto di locazione relativo ai terreni interessati dall'area di impianto (fg 28, mapp 225, 226, 227 - a seguito di frazionamento mappali 179p e 181p), tra il Locatore Sagitta SGR Spa e il Conduttore PV CASTEL GUELFO Srl che assume la piena disponibilità dell'area di impianto fino al 31/08/2031. Tale contratto di locazione è stato sottoscritto in data 30/06/2021 a rogito del Notaio Carlo Munafò, Rep. n. 40542 - raccolta n. 21165, registrato a Varese il 07/07/2021 n.23600 serie IT.
- Nell'istanza di voltura congiunta la Società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione e a fornire le garanzie finanziarie da prestare a favore dell'Ente preposto ai fini della dismissione dell'impianto.
- Ad oggi non risulta ancora pervenuta la comunicazione antimafia richiesta tramite BDNA nonostante i termini temporali stabiliti dalla normativa vigente siano scaduti in data 30/11/2025². Pertanto si conclude il procedimento con l'emissione dell'atto di voltura richiesto ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.lgs n. 159 del 06/09/2011, così come modificato dal D.lgs 153/2014, fermo restando che detto provvedimento autorizzativo potrà essere soggetto a revoca qualora venissero accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.
- In data 06/10/2025, allegato all'istanza, la Società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., mediante apposizione e annullamento del contrassegno emesso in data 29/08/2025 e identificato con il seguente numero seriale: 01230673521237.
- La Società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl obbligata al rispetto di tutte le prescrizioni indicate nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con Determina n. 407/2011 del 08/03/2011.

Valutato che vi siano le condizioni per disporre la voltura dell'Autorizzazione Unica in oggetto a favore della Società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl, confermando tutti pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, assorbiti dal provvedimento finale.

DETERMINA DI

- **Volturare** l'Autorizzazione Unica Delibera con Determina Dirigenziale n. 407/2011 del 08/03/2011, rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003, alla società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl, avente sede legale in comune di Milano, Corso Italia n.10 - c.f e p.iva 10901431006; sono fatti salvi tutti i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni ed altri atti di assenso assorbiti e

¹ Istanza di voltura agli atti con PG n. 188284 del 23/10/2025 (pratica Sinadoc n. 33927/2025)

² Richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot n. PR_MIUTG_0346803_20251031 del 31/10/2025

sostituiti da detta Autorizzazione Unica, già intestata a società SUNERGY Srl, poi volturata a PV Castel Guelfo Srl.

- **Obbligare** la Società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl al rispetto puntuale di tutte le condizioni e prescrizioni tecniche ed amministrative impartite nell'Autorizzazione Unica Delibera n. 407/2011 del 08/03/2011 che viene allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- **Trasmettere** entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, una nuova fideiussione, bancaria o assicurativa, oppure aggiornare la polizza fideiussoria assicurativa n. 1961374 del 27/02/2023 di REVO Insurance Spa con durata dal 27/12/2022 al 27/12/2027 e ora riferita a PV Castel Guelfo Srl.
- **Comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

Allegati

Allegato A: Autorizzazione unica Determina della Provincia n. 407/2011 del 08/03/2011 pg 37710/2011 e Voltura a favore di PV Castel Guelfo Srl con Determina 2752/2011 del 17/11/2011

per IL RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Leonardo Palumbo

L'INCARICO DI FUNZIONE
UNITÀ RIFIUTI BONIFICHE ED ENERGIA
Salvatore Gangemi³
(atto firmato digitalmente)⁴

³ D.D.G. n. 26/2024 Direzione Generale. Istituzione Incarichi di Funzione e Determinazione della Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406 del 29/05/2024

⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

ALLEGATO A

Autorizzazione unica Determina della Provincia n. 407/2011 del 08/03/2011 pg 37710/2011 e Voltura a favore di PV Castel Guelfo Srl con Determina 2752/2011 del 17/11/2011



SETTORE AMBIENTE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto a terra per la produzione di energia elettrica rinnovabile tramite conversione fotovoltaica, con capacità di generazione totale di 0,999 MWe, proposto dalla SUNERGY SRL in un'area agricola del Comune di Castel Guelfo di Bologna situata in Via Boara, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Decisione

- 1) autorizza¹ la Ditta SUNERGY SRL - P.Iva 02951281209 - alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza elettrica nominale complessiva pari a 0,999 MW su terreni censiti catastalmente al foglio 28, mappali 179p e 181p del Comune di Castel Guelfo di Bologna, in conformità con le soluzioni tecniche adottate nel progetto definitivo, così come approvato al termine dei lavori istruttori della Conferenza dei Servizi², nonché nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche, generiche e specifiche, strutturali e gestionali, contemplate nell'Allegato sub A)³ del presente atto
- 2) dà atto che il presente provvedimento comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni, licenze ovvero pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, di seguito elencati, acquisiti dall'Autorità Procedente

¹ L'art. 3, comma 1, lett.b) della L.R. n. 26/2004, nell'ambito delle disposizioni in materia energetica, assegna alle Province del territorio l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione, in ordine al rilascio della autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dei nuovi impianti per la produzione di energia elettrica aventi potenza termica inferiore a 50 MW.

² Come da verbale P.G. 193492 del 1/12/2010.

³ Estratto delle prescrizioni contenute nel paragrafo 4 della Relazione di fine istruttoria (agli atti P.G. 34397 del 2/3/2011) stilata dal Responsabile del Procedimento unico.

all'esito dei lavori istruttori della Conferenza dei Servizi, presso gli Enti e le Amministrazioni competenti, quali atti necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico complessivamente inteso, ovvero:

- Parere conclusivo di conformità urbanistica, edilizia rilasciato dal Comune di Castel Guelfo di Bologna⁴;
- Nulla osta incondizionato del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni, Ispettorato territoriale Emilia-Romagna - alla realizzazione dell'elettrodotto⁵;
- Nulla osta incondizionato dell'Aeronautica Militare Osta alla realizzazione dell'elettrodotto⁶;
- Nulla osta incondizionato del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia, alla realizzazione dell'elettrodotto⁷;

3) obbliga la ditta testé autorizzata ad ottemperare ai seguenti adempimenti ed obblighi amministrativi:

- entro e non oltre la data di avvio dei lavori la ditta dovrà trasmettere al Responsabile dell'U.O. Energia, copia conforme all'originale del contratto definitivo, debitamente registrato e trascritto, di costituzione a proprio favore del diritto reale di godimento delle aree interessate dall'impianto (superficie) e dalle infrastrutture connesse (servitù);
- dare avvio⁸ ai lavori entro sei mesi dalla data in cui il provvedimento di Autorizzazione Unica sarà divenuto inoppugnabile, dandone comunicazione tempestiva, entro il giorno successivo a quello dell'effettivo avvio, all'U.O. Energia della Provincia di Bologna e al Settore Urbanistica del Comune di Castel Guelfo di Bologna;
- consegnare i lavori entro il termine massimo di tre anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, certificando di aver puntualmente osservato le caratteristiche impiantistiche descritte nel progetto definitivo nonché di tutte le prescrizioni strutturali riportate nell'Allegato sub A), pena la decadenza degli effetti della medesima A.U.;

⁴ Acquisito in seduta di Conferenza dei Servizi come da verbale P.G. 193492 del 1/12/2010.

⁵ P.G.189618 del 24/11/2010

⁶ P.G. 19468 del 8/2/2011

⁷ P.G. 22015 del 11/2/2011

⁸ Il termine di fine dei lavori, quale condizione di efficacia dell'A.U. (cfr. Parte III delle Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, par. 15, punto 5: "L'A.U. prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia") viene mutuato dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001(Testo Unico dell'Edilizia).

- mettere in esercizio l'impianto fotovoltaico ovvero effettuare il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, entro diciotto mesi dalla consegna dei lavori, per non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria mensile di cui all'art. 19 della L.R. n. 26/2004;
 - segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al titolare dell'A.U., concordando con la competente Amministrazione Provinciale l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
 - trasmettere all'U.O. Energia, entro centoventi giorni dalla notizia del rilascio della presente A.U., copia della qualifica I.A.F.R. attestata dal Gestore dei Servizi Elettrici;
 - comunicare tempestivamente al Responsabile dell'U.O. Energia, la decisione di cessare l'esercizio dell'impianto, provvedendo alle rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi entro sei mesi dall'avvenuta cessazione⁹ secondo le indicazioni contenute nel Piano di dismissione allegato all'istanza di A.U., ancorché si sia ritenuto di non esigere dal proponente alcuna garanzia fidejussoria per le motivazioni esplicitate in narrativa;
- 4) subordina l'efficacia della presente A.U. nella parte strettamente relativa all'esercizio dell'impianto, al perfezionamento degli adempimenti fiscali prescritti dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, tenuto conto che l'intera produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile verrà totalmente immessa nella rete di distribuzione nazionale¹⁰;
- 5) dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento di A.U. all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale¹¹;
- 6) dà atto che avverso tale atto autorizzativo gli eventuali soggetti interessati possono esperire ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁹ Fatto salvo quanto previsto dal Titolo II del T.U. delle Disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici n.1775/1933 e s.m.i.

¹⁰ In particolare, la ditta dovrà presentare apposita "comunicazione" di officina elettrica al competente Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 53bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 504/1995. Si segnala che la legge finanziaria per l'anno 2006 (L. n. 266/2005), all'art. 1, comma 423, fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa, definisce che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche attività connesse ai sensi dell'art. 2135, comma 3, del Codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l'opzione del gestore dell'impianto per la determinazione del reddito nei modi ordinari. Il comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 lascia impregiudicato l'obbligo della ditta intestataria dell'A.U. al pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e s.m.i.

¹¹ Le Linee Guida nazionali, in vigore dallo scorso 3 ottobre, nella Parte I, punto 6.2, obbligano puntualmente le Regioni e le Province delegate a rendere pubblici, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di tutela dei dati personali, i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio rilasciati ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

Motivazione

A tutt'oggi¹² l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003¹³ assoggetta, in via di principio, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile tramite conversione fotovoltaica aventi una potenza elettrica nominale superiore a 20 kW, ad un procedimento unificato di competenza delle Regioni o delle Province a ciò espressamente delegate, che si svolge per mezzo di una Conferenza dei Servizi utile ad assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, e si conclude con il rilascio di un provvedimento espresso - cosiddetto di Autorizzazione Unica – a cura dell'Autorità procedente, destinato a sostituire il permesso a costruire ed ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta e ogni atto di assenso comunque denominato, di competenza degli Enti e delle Amministrazioni coinvolte¹⁴.

Il legislatore regionale sin dal 2004¹⁵ ha inteso delegare univocamente alle Amministrazioni Provinciali la competenza al rilascio di ogni Autorizzazione Unica all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, da fonte convenzionale e rinnovabile che presentino una potenza termica inferiore a 50 MW.

Viste anche le iniziative promosse a livello nazionale al fine di promuovere il risparmio energetico e la produzione energetica da fonti rinnovabili, ed in particolare il “conto energia” quale meccanismo di

¹² Nell'ottica di una più compiuta semplificazione delle procedure di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, già accennata con la L. n. 244/2007 (meglio nota come legge finanziaria 2008), la Legge Comunitaria 2009 (L. n. 96/2010), all'art. 17, comma 1, lett. d), dispone espressamente che nella predisposizione dell'imminente D.Lgs. di attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23/04/2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo italiano si attenga ad una serie di “principi e criteri direttivi”, tra cui quello relativo all'assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività (D.I.A.) di cui agli artt. 22 e 23 del succitato Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e ove possibile della comunicazione di attività edilizia libera, degli impianti per la produzione di energia elettrica aventi capacità di generazione non superiore a 1 MW elettrico, salva la facoltà del proponente di optare per il procedimento unico ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, di competenza delle Regioni o delle Province delegate

¹³ Come modificato ed integrato dall'art. 2, comma 161, della legge finanziaria 2008 che ha sancito con la Tabella A per ciascuna categoria di impianti F.E.R., soglie differenziate di capacità di generazione - eolica 60 kW, solare fotovoltaica 20 kW, idraulica 100 kW, biomasse 200 kW, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW – al di sotto delle quali gli interventi di realizzazione, a cura dei soggetti proponenti, soggiacciono a denuncia di inizio attività ex artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., ovvero a mera comunicazione di attività edilizia libera (cfr. paragrafi 11 e 12 della parte II delle Linee Guida nazionali), fatto comunque salvo il potere governativo di stabilire soglie di capacità di generazione superiori. Il nuovo comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 dispone infatti che “all'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lett.b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla Tabella A allegata al presente Decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della D.I.A. di cui agli artt. 22-23 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni”.

¹⁴ Cfr. art. 16, comma 2, lett. b) della L.R. n. 26/2004 e il par. 15, punto 1, della Parte III delle Linee Guida Nazionali.

¹⁵ Così l'art. 3, comma 1, lett.b) della L.R. n. 26/2004.

remunerazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti F.E.R.¹⁶, la ditta SUNERGY SRL previo versamento degli oneri istruttori¹⁷, ha presentato all'Autorità Procedente, U.O. Energia del Servizio di Pianificazione Ambientale della Provincia di Bologna, specifica istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto industriale a terra per la produzione di energia elettrica rinnovabile tramite conversione fotovoltaica di potenza elettrica nominale superiore a 20 kWe, esattamente pari a 0,999 MWe, da ubicare nel Comune di Castel Guelfo di Bologna in Via Boara sulle particelle catastali 179p e 181p del foglio 28, comprovando l'impegno ad acquisire la disponibilità piena delle aree interessate dal nuovo impianto e dalle infrastrutture ad esso connesse a fronte del rilascio del presente atto autorizzativo.

Complessivamente, le valutazioni effettuate dai membri della Conferenza non hanno evidenziato elementi ostativi alla realizzazione del progetto del nuovo impianto e tutte le criticità individuate nel caso di specie sono state risolte concordemente dai membri della Conferenza con l'apposizione di specifiche prescrizioni tecniche (trasposte nell'Allegato sub A), il cui rispetto costituisce condizione di efficacia del presente atto di Autorizzazione Unica.

In ogni caso, le autorizzazioni ed i pareri acquisiti in itinere dall'Autorità procedente presso i soggetti istituzionali competenti, si intendono assorbiti e sostituiti dalla presente Autorizzazione Unica, fermo restando che la realizzazione e l'esercizio dell'impianto dovranno avvenire nel rispetto tassativo di tutte le prescrizioni formalizzate nei pareri e negli altri atti di assenso espressi dalle Autorità che hanno preso parte ai lavori della Conferenza dei Servizi, nonché di tutte le altre condizioni tecniche discrezionalmente apposte dal Responsabile dell'U.O. Energia in ragione della prassi amministrativa, delle caratteristiche tecniche dell'impianto e del quadro normativo in essere.

In particolare, la validità della presente A.U. è subordinata al rispetto della tempistica per l'avvio dei lavori, che non deve eccedere i sei mesi dal momento in cui il presente atto autorizzativo è divenuto inoppugnabile, mentre per la consegna degli stessi il termine massimo è pari a tre anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo.

Si fa presente, infatti, che al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico, il legislatore regionale ha inteso colpire¹⁸ i soggetti titolari di autorizzazioni per la realizzazione di interventi energetici rilasciati tanto dalla Regione quanto dagli Enti locali delegati, con una sanzione amministrativa pecuniaria, da applicarsi sul ritardo nell'entrata in esercizio dell'impianto ovvero effettuare il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, entro diciotto mesi dalla consegna dei

¹⁶ In particolare il D.M. del 19/02/2007 di recente modificato dal nuovo Conto energia, definisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante la conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 387/2003.

¹⁷ Quantificati ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale di Bologna n. 295/2009.

¹⁸ Così art. 19, comma 3, della L.R. n. 26/2004 che stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria mensile pari allo 0,02% dell'investimento dichiarato, per un massimo di 18 mesi, a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzativo.

lavori, sancendo altresì¹⁹ la decadenza dell'atto autorizzativo qualora il titolare dell'A.U. non comunichi alle Amministrazioni competenti, Provinciale e Comunale, di aver intrapreso la realizzazione delle opere, principali e connesse, al massimo entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento autorizzativo sia divenuto inoppugnabile *in re ipsa*.

La ditta autorizzata resta comunque obbligata al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, fiscale, tutela ambientale e quant'altro derivi dalla vigente normativa, ancorché non espressamente richiamato nel presente atto e nel relativo Allegato.

SUNERGY SRL, a meno di successive modifiche derivanti dall'entrata in vigore dei provvedimenti previsti dalle Linee Guida Nazionali circa le modalità di presentazione della garanzia fidejussoria è tenuta, inoltre, ad aggiornare con cadenza quinquennale il Piano di dismissione già depositato, ancorché alla luce di quest'ultimo non debba essersi la prestazione di una cauzione bancaria o assicurativa a titolo di garanzia fidejussoria per le operazioni di smantellamento da parte dell'Amministrazione pubblica in luogo del soggetto imprenditoriale inadempiente, in quanto, il raffronto tra il quadro economico degli interventi necessari alla demolizione e quello relativo ai ricavi attestati dall'alienazione delle attrezzature tecnologiche e/o dei materiali recuperati, ha evidenziato che i ricavi attesi andrebbero a coprire abbondantemente i costi economici di smantellamento.

La ditta titolare dell'A.U. resta, in ogni caso, obbligata a dare comunicazione tempestiva all'U.O. Energia della Provincia di Bologna dell'eventuale decisione di cessare l'esercizio dell'impianto e ad adottare tutte le misure necessarie alla rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi entro sei mesi dall'avvenuta cessazione dell'attività di produzione di energia rinnovabile.

Tutti gli interventi di modifica sostanziale, potenziamento, rifacimento totale o parziale e di riattivazione, come definiti dalla normativa vigente²⁰, eventualmente proposti dal titolare in corso di validità del presente provvedimento saranno soggetti ad una nuova Autorizzazione Unica rilasciata al culmine di un procedimento unificato volto a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, in conformità con la determinazione collegiale nuovamente assunta dalla Conferenza dei Servizi. Viceversa, gli interventi che dovessero attestarsi come modifica "non sostanziale", saranno autorizzati *tout court* dal dirigente del competente Servizio di Pianificazione Ambientale che provvederà a darne adeguata comunicazione ai soggetti istituzionali che hanno concorso all'approvazione del progetto definitivo dell'impianto F.E.R. in parola.

La ditta SUNERGY SRL deve, infine, comunicare all'U.O. Energia della Provincia di Bologna eventuali modifiche sopravvenute in seno alla propria struttura societaria, richiedendo il beneplacito alla voltura della titolarità dell'A.U. a favore del soggetto cessionario.

¹⁹ Comma 1 dell'art. 19 L.R. n. 26/2004.

²⁰ Si fa presente che ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 26/2004, gli eventuali progetti di modifica o ripotenziamento saranno valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente.

Onde assicurare al presente atto la pubblicità dovuta ai sensi di legge, se ne autorizza la trasmissione alla Ditta proponente e agli Enti e alle Amministrazioni pubbliche partecipanti ai lavori della Conferenza dei Servizi nonché al Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna. Inoltre se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Bologna²¹, anche al fine di massimizzare la pubblicità dell'atto e consentire ad eventuali controinteressati di esperire eventuale ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, termini decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto ovvero dalla piena conoscenza di esso.

Si dà atto che la presente Autorizzazione Unica non comporta impegno di spesa alcuno per gli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, né per l'Amministrazione Provinciale che la rilascia nella piena ed esclusiva responsabilità del proponente, in relazione ai danni eventualmente procurati a terzi da SUNERGY SRL nella messa in opera e/o esercizio del nuovo impianto fotovoltaico.

Bologna, 04/03/2011

Il Dirigente responsabile
VALENTINA BELTRAME

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

²¹ Le determinazioni dirigenziali adottate ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sono soggette a pubblicazione all'Albo Pretorio liberamente consultabile per un periodo di 15 giorni, dal sito istituzionale della Provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del Regolamento Provinciale per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, onde consentire a chiunque l'accesso agli atti senza motivazione.



cl. 11.15.5/19/2010
P.G. 34397 del 2/3/2011

Allegato sub A) PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

1. L'impianto dovrà essere realizzato da SUNERGY SRL (P.Iva 02951281209) in conformità al progetto definitivo così come risultante dagli elaborati tecnici allegati all'istanza P.G. 173044/2010, nonché in conformità con la L. n.186/1968 recante "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici" e con quelle di cui al D.M. Sviluppo Economico n. 37/2008 concernente l'attuazione dell'articolo 11 *quaterdecies*, comma 13, lettera a) della L. n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
2. La realizzazione dell'impianto dovrà altresì rispettare le prescrizioni contenute nella "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici" allegata alla nota n. 5158 del 26/03/2010 del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.
3. Entro e non oltre la data di avvio dei lavori la ditta dovrà trasmettere al Responsabile dell'U.O. Energia, copia conforme all'originale del contratto definitivo, debitamente registrato e trascritto, di costituzione a proprio favore del diritto reale di godimento delle aree interessate dall'impianto (superficie) e dalle infrastrutture connesse (servitù).
4. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data in cui il provvedimento di Autorizzazione Unica sarà divenuto inoppugnabile, SUNERGY SRL, per non incorrere nella sanzione della decadenza dell'A.U., avrà l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'avvio ascrivibile a cause di forza maggiore o comunque a cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con il Responsabile del U.O. Energia della Provincia di Bologna l'assegnazione di un nuovo termine perentorio.
5. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata all'U.O. Energia dell'Amministrazione Provinciale e al Settore Urbanistica del Comune di Castel Guelfo di Bologna entro il giorno successivo all'avvio, con espressa menzione del direttore di cantiere e dell'impresa esecutrice dei lavori edili. A norma dell'art. 1 del D.M. Lavoro 24/10/2007, l'impresa esecutrice delle opere edili prima dell'avvio dei lavori deve produrre al Comune di Castel Guelfo di Bologna il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) regolarmente rilasciato dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L. o dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria.
6. I lavori dovranno essere eseguiti in perfetta aderenza alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili. Durante la cantierizzazione dei lavori, SUNERGY SRL è tenuta rispettare gli obblighi in materia di ritrovamenti fortuiti sanciti dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
7. Presso il cantiere dovrà essere conservata copia conforme all'originale informatico dell'atto autorizzativo, corredato del progetto architettonico ed ogni altro elaborato progettuale. Inoltre dovrà essere affissa una tabella recante gli estremi del presente atto, l'oggetto dei lavori, il titolare dell'autorizzazione, le generalità dell'impresa esecutrice, del progettista, del direttore lavori, dell'assistente e del responsabile della sicurezza.
8. Ogni sostituzione dell'impresa costruttrice e del direttore dei lavori dovrà essere comunicata dalla ditta autorizzata al Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia e del Comune di Castel Guelfo di Bologna. Le occupazioni di suolo pubblico dovranno essere preventivamente autorizzate.
9. Il cantiere dovrà essere adeguatamente recintato ed opportunamente segnalato in conformità delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri edili. Il titolare dell'autorizzazione, il committente,

l'impresa costruttrice e il direttore dei lavori sono responsabili dell'osservanza delle norme di legge, dei regolamenti comunali e delle modalità esecutive del progetto di impianto fotovoltaico.

10. Le attività di cantiere finalizzate alla costruzione dell'impianto fotovoltaico potranno essere svolte solo nei giorni feriali, nell'intervallo orario 7-20, limitando le attività acusticamente impattanti alle fasce 8-13 e 15-19, così come statuito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 45 del 21/01/2002.
11. La strada di accesso all'area interessata dai lavori dovrà essere mantenuta in buono stato igienico e dovranno mettersi in campo tutte le misure utili a mitigare diffusione di polveri dall'area di cantiere.
12. Le superfici ventilanti a servizio dei locali/vani tecnici dovranno rispettare le prescrizioni del Regolamento Edilizio vigente del Comune di Castel Guelfo di Bologna.
13. La/le cabine di trasformazione dovranno essere collocate ad almeno 8 metri dai confini di proprietà di terzi.
14. Il collegamento MT interno all'area dell'impianto dovrà essere utilizzato esclusivamente cavo cordato a elica.
15. Il termine massimo di consegna dei lavori è di tre anni dalla data di rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica, decorso inutilmente il quale, l'atto autorizzativo decade di diritto per la parte di opere rimaste ineseguite. Su richiesta motivata presentata in tempo utile da SUNERGY SRL, potrà eventualmente concedersi, per una sola volta, la proroga dello stesso, motivata dalla sopravvenienza di fatti estranei alla volontà del titolare dell'A.U..
16. La data di consegna dei lavori dovrà essere comunicata da SUNERGY SRL per iscritto, tempestivamente, al Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia di Bologna e all'Ufficio Tecnico del Comune di Castel Guelfo di Bologna.
17. Contestualmente alla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori, e comunque prima di qualsiasi utilizzo effettivo dell'impianto, SUNERGY SRL dovrà presentare al Comune di Castel Guelfo di Bologna domanda di certificazione della conformità edilizia e di agibilità dei nuovi manufatti.
18. L'utilizzo dell'impianto fotovoltaico potrà essere intrapreso previo rilascio del certificato comunale di conformità edilizia e agibilità, fatta eccezione per le opere destinate ad attività specifiche il cui svolgimento è subordinato dalle norme vigenti ad apposita autorizzazione e/o nullaosta di tipo sanitario.
19. L'entrata in esercizio dell'impianto coincidente con la data in cui SUNERGY SRL effettuerà il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, dovrà avvenire entro diciotto mesi dalla consegna dei lavori, per non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria mensile (pari allo 0,02% dell'investimento dichiarato, per un massimo di diciotto mesi, a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico), di cui all'art. 19 della L.R. n. 26/2004.
20. SUNERGY SRL dovrà documentare ogni eventuale ritardo nella messa in esercizio dell'impianto imputabile a cause di forza maggiore e comunque a cause indipendenti dalla propria responsabilità, concordando con il Responsabile dell'U.O. Energia l'assegnazione di un nuovo termine.
21. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico, e comunque prima della messa a regime dello stesso, SUNERGY SRL dovrà predisporre e consegnare all'Amministrazione Provinciale di Bologna, al Comune di Castel Guelfo di Bologna e al Servizio Sistemi Ambientali di A.R.P.A., una planimetria dell'intero complesso, completa e dettagliata anche per quanto attiene alle reti tecnologiche e ad eventuali varianti in corso d'opera di ordine non sostanziale, per consentire gli eventuali successivi controlli e sopralluoghi.

Emissioni Acustiche

22. Non si sono preventivate emissioni acustiche suscettibili di controlli o di prescrizioni in sede d'esercizio dell'impianto.

Acque

23. Non si sono riscontrati scarichi di acque di origine meteorica, civile o industriale che necessitino di autorizzazioni ai sensi della normativa vigente.

Rifiuti

24. Tutti i rifiuti prodotti in ragione dell'attività di produzione energetica dovranno essere stoccati in contenitori e in siti idonei a non procurare inconvenienti ambientali e successivamente smaltiti nei

termini temporali di cui alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., da ditte regolarmente iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Elettrodotto ed elettromagnetismo

25. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) della L.R. n. 10/1993 la potenza e la lunghezza dell'impianto di rete di connessione hanno escluso l'ottenimento nell'ambito del procedimento unico ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, dell'autorizzazione settoriale alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale compresa tra 5000 e 150.000 volt.
26. L'autorizzazione alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione deve intendersi rilasciata a nome di chi effettua la realizzazione delle opere, (produttore o gestore di rete), come indicato dal produttore nell'accettazione del preventivo del gestore della rete.
27. L'impianto di rete per la connessione sarà inserito nel perimetro della rete di distribuzione di energia elettrica di proprietà del gestore Enel Distribuzione S.p.A., con il superamento dell'obbligo di rimozione nei casi di dismissione dell'impianto di produzione.
28. L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione si dovrà intendere automaticamente volturata a favore di Enel Distribuzione S.p.A. una volta che SUNERGY SRL avrà ottenuto la certificazione di collaudo positiva e di presa in carico dalla medesima Società di distribuzione dell'energia elettrica, allo scopo di evitare una successiva domanda di voltura.
29. L'impianto di rete di connessione è da intendersi di Pubblica Utilità, ai fini di eventuale avvio del procedimento di asservimento coattivo.
30. L'autorizzazione unica, per quanto riguarda l'impianto di rete per la connessione, sostituisce gli adempimenti previsti dalla L.R. Emilia Romagna n. 10/1993, norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volts.

Dismissione dell'impianto

31. A norma dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 16, comma 2, lett. g) della L.R. n. 26/2004, entro 6 mesi dalla cessazione dell'esercizio dell'impianto, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla dismissione dello stesso nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi mediante lo smantellamento delle strutture edilizie ed impiantistiche esistenti.
32. Il Piano di dismissione, dovrà a cadenza quinquennale e a partire dalla data di fine lavori essere aggiornato, economicamente e tecnologicamente, sulla base delle tecnologie disponibili e della normativa vigente al momento.
33. Qualora alla luce del Piano di dismissione aggiornato nel prosieguo, il Responsabile dell'U.O. Energia constati la necessità di richiedere alla Ditta autorizzata, SUNERGY SRL, una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e di rimessa in pristino ai sensi dell'art. 1 *quinquies* ("Garanzie finanziarie ai fini dell'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili") della L. n. 129/2010 di conversione del D.L. n. 105/2010, recante misure urgenti in materia di energia, al fine di poter eseguire le eventuali opere di rimessa in pristino e le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente nonché di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all'autorizzazione di impianti F.E.R., essa verrà commisurata per un importo pari al costo stimato per le operazioni di dismissione dell'impianto e di rimessa in pristino del sito, comprensivo anche dei costi previsti per il recupero e il trattamento dei materiali riciclabili dell'impianto nonché dello smaltimento dei rifiuti non riciclabili, dell'IVA a termini di legge e dell'importo dell'ecotassa per i rifiuti da conferire in discarica autorizzata; tale garanzia economica dovrà essere prestata per la durata pari alla validità di ciascuna actualización del Piano di dismissione, con la modalità alternativa della cauzione in denaro versata presso la Tesoreria della Provincia, dei titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ai sensi dell'art. 54 del R.D. n. 827/1924, ovvero con fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Prescrizioni generiche

34. A fronte di ogni eventuale cessione d'impresa, l'impresa che intendesse subentrare a SUNERGY SRL nella gestione dell'impianto dovrà presentare in tempo utile all'U.O. Energia della Provincia di Bologna

domanda, in carta libera, di autorizzazione alla voltura in proprio favore dell'A.U. in corso di validità, allegando copia conforme della documentazione che dispone la voltura (l'accordo siglato dalle parti, la delibera societaria ecc.), nonché certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con specifica menzione del nulla osta rilasciato, nel rispetto della normativa antimafia, nei sei mesi che precedono la presentazione dell'istanza di voltura.

35. La Società SUNERGY SRL dovrà dare tempestiva comunicazione all'U.O. Energia della Provincia di Bologna e al Servizio Sistemi Ambientali di A.R.P.A. degli eventuali fermi tecnici dell'impianto che dovessero verificarsi, compresi quelli programmati, fornendo le indicazioni sulle cause tecniche e sulla presunta durata del blocco.
36. Ogni eventuale avaria e/o criticità riscontrata da SUNERGY SRL nell'esercizio dell'impianto autorizzato dovrà essere affrontata in coerenza con le previsioni del Piano di monitoraggio e di gestione delle emergenze.
37. SUNERGY SRL dovrà rispettare i contenuti del Piano di monitoraggio e di controllo delle emergenze, integrandolo con l'esatta individuazione delle misure correttive e/o gestionali temporanee atte a fronteggiare eventuali malfunzionamenti dell'impianto, l'indicazione del responsabile tecnico e dei tempi di ripristino della normale funzionalità dell'impianto.
38. L'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico superiore a 20 kW, qual è quello proposto da SUNERGY SRL, rientra nel campo di applicazione del regime fiscale regolato dal Titolo II del T.U. approvato con D.Lgs. n. 504/1995 e s.m.i. che, all'53, comma 1, lett. b), caratterizza tale tipologia di impianti come "officina di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile". L'impianto in questione non consuma energia elettrica per uso proprio, avvalendosi per i sistemi di allarme, videosorveglianza, illuminazione, condizionatori, etc. della fornitura tramite una linea separata e dedicata. Pertanto ai sensi dell'art.53 bis del D.Lgs. n. 504/1995, SUNERGY SRL in luogo della denuncia di officina di produzione per uso proprio, dovrà presentare all'Ufficio delle Dogane di Bologna una semplice comunicazione di "officina di produzione elettrica a scopo commerciale" sulla base della specifica modulistica messa a disposizione dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio.

Controlli

39. A seguito del rilascio dell'atto autorizzativo unico tutti gli Enti di controllo cui l'ordinamento conferisce funzioni di vigilanza, espletano i controlli opportuni e necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche, di ordine strutturale e funzionale, sopra elencate.
40. In particolare, l'Ufficio Tecnico del Comune di Castel Guelfo di Bologna accerterà la corrispondenza delle opere edilizie di nuova realizzazione con il progetto definitivo approvato in Conferenza dei Servizi ed autorizzato dall'Autorità Procedente, Provincia di Bologna, con atto del Dirigente del Servizio di Pianificazione Ambientale.
41. Ai sensi del D.M. del 16/02/1982 l'impianto fotovoltaico proposto da SUNERGY SRL non si configura, di per sé, come attività soggetta al controllo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.). Qualora siano presenti nell'area dedicata all'impianto altre attività soggette al controllo dei VV.FF., ai fini del rilascio del C.P.I., SUNERGY SRL congiuntamente alla documentazione prescritta dal D.M. 04/05/1998, dovrà produrre copia del certificato di collaudo di cui al D.M. 19/2/2007, attuativo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 387/2003.

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Volturazione dell'Autorizzazione Unica ex art.12 D.Lgs. 387/2003, all'esercizio di un impianto a terra per la produzione di energia elettrica tramite conversione solare-fotovoltaica, rilasciata con Det. Dirig. n. 407 dell'08.03.2011 a Sunergy Srl. Nuovo beneficiario: PV CASTEL GUELFO Srl.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Decisione

1. dispone la volturazione a favore di PV CASTEL GUELFO Srl (C.F. 03133441208; sede legale a Bologna, Via Audinot, 31) dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, con Determinazione Dirigenziale n. 407 dell'08.03.2011 a Sunergy Srl (C.F. 02951281209; sede legale in Bologna, Via della Battaglia n. 27) per l'esercizio nel Comune di Castel Guelfo (Bo) di una centrale per la conversione di energia solare in energia elettrica tramite tecnologia fotovoltaica, di potenza pari a 0,999 MWe, nel sito di Via Boara, classificato come "agricolo" dal corrente strumento urbanistico comunale (foglio 28 , particelle 179 p.te, 181 p.te), posto che su tali aree la Società subentrante ha acquisito da Sunergy Srl la proprietà superficiaria della durata di 25 anni, in virtù dell'acquisizione del ramo d'azienda occorsa in data 14 luglio 2011 e consistente nel complesso di beni, attività, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi, relativi alla centrale in parola, con salvezza di tutti pareri, i nullaosta, le autorizzazioni, i pareri e altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica all'esercizio della centrale stessa, e da quest'ultima assorbiti e sostituiti;
2. obbliga la Società subentrante, PV CASTEL GUELFO Srl, al rispetto puntuale di tutte le condizioni e prescrizioni tecniche ed amministrative impartite nell'Allegato sub A) della Determinazione succitata, relativamente alla gestione dell'impianto, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate al punto 6) del presente provvedimento, nonché delle ulteriori prescrizioni costruttive e gestionali di seguito riportate:
 - a) prestare a favore dell'Amministrazione Provinciale, entro 30 giorni dal rilascio del

presente provvedimento, una cauzione bancaria o assicurativa del valore di *euro 71.500*, come quantificato dalla Società cedente nel Piano di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi all'origine, ritenuto congruo in costanza di Procedimento unico, per la corretta esecuzione degli interventi di smantellamento dell'impianto in luogo del nuovo titolare dell'Autorizzazione Unica, PV CASTEL GUELFO Srl, nel caso in cui questi, cessata l'attività di produzione energetica, non adempiesse agli obblighi di legge relativi agli interventi di obblighi di legge;

b) comunicare al GSE¹ entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione, l'avvenuta cessione dell'impianto fotovoltaico o dell'unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso;

3. dà atto che in caso in cui necessiti in corso di esercizio dell'impianto di una o più modifiche "sostanziali" in corso di esercizio, PV CASTEL GUELFO Srl chiederà l'attivazione di un nuovo procedimento unico, ai sensi dell'art.12 D.Lgs. 387/2003, secondo i criteri di discernimento della sostanzialità degli interventi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2008 - non si considerano sostanziali "gli interventi da realizzare su impianti fotovoltaici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, non comportanti variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli interventi" - validi fino alla miglior definizione della sostanzialità degli interventi, rimessa, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte energetica, ad un emanando Decreto Interministeriale;

4. ricorda che la validità del presente provvedimento è subordinata alla permanenza in capo alla Ditta subentrante, PV CASTEL GUELFO Srl, di un qualsiasi titolo valido di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto;

5. relativamente all'esercizio dell'impianto, subordina la validità del presente titolo abilitativo al buon fine degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica, tenuto conto che l'intera produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile verrà immessa nella rete di distribuzione nazionale;

6. rende noto che l'accertamento della violazione di una o più prescrizioni stabilite nel provvedimento autorizzatorio qui volturato, così come integrate con il presente atto, sarà punita, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del D.Lgs. 28/2011, da questa Autorità Provinciale con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo del valore minimo (euro 1000) e massimo (euro 150.000) di cui al comma 1 dell'art. 44, e comunque non inferiore a 300, fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

7. rende noto che l'Autorità Provinciale di Bologna si impegna a comunicare l'adozione delle eventuali misure sanzionatorie comportanti la revoca dell'atto autorizzativo ora intestato a PV CASTEL GUELFO Srl, alle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi per il rilascio

¹Così prevede l'art. 10, comma 4, Decreto Ministero Svil. Econ. del 05.05.2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica".

del titolo abilitativo qui volturato, nonché al Gestore Servizi Energetici per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;

8. dà atto, infine, che ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna/Bologna, entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente provvedimento stesso, in alternativa al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proponibile entro centoventi giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza dello stesso.

Motivazione

In data 12.09.2011 il legale rappresentante di Sunergy Srl, congiuntamente al legale rappresentante di PV CASTEL GUELFO Srl, presentava all'U.O. Energia dell'Amministrazione Provinciale di Bologna, una istanza di volturazione² dell'Autorizzazione Unica rilasciata al primo Proponente, con Determinazione Dirigenziale immediatamente esecutiva n. 1917 del 28/07/2011 per la costruzione e l'esercizio di un impianto F.E.R. di matrice solare-fotovoltaica della potenza di 0,999 Mwe, da ubicare nell'area agricola del Comune di Castel Guelfo, Via Boara (foglio 28, particelle 179 p.te; 181 p.te).

Posto che al tempo dell'istanza di volturazione tale impianto era già stato realizzato - e messo in esercizio³ - da Sunergy Srl, in conformità con le caratteristiche attestate nel progetto definitivo autorizzato dall'Amministrazione Provinciale, la ditta PV CASTEL GUELFO Srl significava alla suddetta Amministrazione la volontà di subentrare esclusivamente nell'attività di gestione del nuovo impianto già attivo in termini di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

In sede di presentazione dell'istanza i soggetti richiedenti la voltura comprovavano l'acquisizione, da parte di PV CASTEL GUELFO Srl, della disponibilità giuridica a titolo di proprietà superficiaria su tutte le aree interessate dall'impianto, per una durata di 25 anni, con decorrenza dal 14.07.2011, data di stipula, mediante scrittura privata autenticata, tra le parti istanti, del contratto di cessione del ramo d'azienda consistente nel complesso di beni, attività, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi, relativi alla centrale in oggetto.

Riscontrata la sussistenza dei presupposti giuridici e fattuali, si dispone la voltura con effetti immediati del titolo di Autorizzazione Unica a favore di PV CASTEL GUELFO Srl, con riguardo all'impianto e alle opere pertinenziali, con perpetuazione di tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, ancorché subordinati all'osservanza delle

² Agli atti P.G. 143013 del 12/09/2011.

³ La fine dei lavori risale al 28.07.2011 ed è stata comunicata all'U.O. Energia con nota P.G. 145438/2011.

condizioni e/o prescrizioni in essi contenute, rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi decisoria dai soggetti istituzionali competenti ed assorbiti e sostituiti dal provvedimento finale di Autorizzazione Unica.

Ciò non di meno, PV CASTEL GUELFO Srl resta obbligata al rispetto di tutte prescrizioni tecnico- gestionali elencate nell'Allegato sub A) della Determinazione Dirigenziale n. 407 dell'08/03/2011, nonché di quelle apposte al punto 2 del dispositivo sovrastante, con lettere a)-b) e si assume la piena responsabilità riguardo agli eventuali danni eventualmente causati a terzi in relazione all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa accampata da soggetti che si ritenessero danneggiati dall'attività produttiva *de qua*.

Bologna, 17/11/2011

Il Dirigente responsabile
VALENTINA BELTRAME

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.